



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 71 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina-Atto D'Appello. Causa "Comune di Mandanici/Provincia+3". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno della somma di € 1.080,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Prof. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

≈≈ 1° Dipartimento ≈≈

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

**Oggetto: Tribunale di Messina-Atto D'Appello. Causa "Comune di Mandanici / Provincia+3".
Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno della somma di €
1.080,00.**

PROPOSTA

PREMESSO che, il Comune di Mandanici ha proposto appello alla sentenza n.528/2009 emessa nel giudizio civile n° 130/C/2008 R.G. dal Giudice di Pace di Ali l'11/12/2009, con atto notificato alla Provincia Regionale di Messina il 27/05/2010;

CONSIDERATO che allo stato appare opportuno per questo Ente (convenuto in primo grado e odierno appellato) costituirsi in giudizio per la migliore tutela dei propri interessi;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un difensore di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al legale il compenso di € 1.080,00= al lordo degli oneri di legge;

DARE ATTO che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia, che a tal fine deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio corrente;

VISTO il Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti locali pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 09/05/08;

VISTO il D.L. n. 233/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso contro questa Provincia dinnanzi al Tribunale di Messina dal Comune di Mandanici con atto notificato il 27/05/2010, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.080,00 al lordo degli oneri di legge;

DARE ATTO che si tratta di spese indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia;


IMPEGNARE a tal fine la somma di Euro 1.080,00 lordi sul cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati etc..." del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento-U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

I ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:


1. copia atto di appello

Il Responsabile dell'UO Legale e contenzioso




Addl, _____

IL DIRIGENTE



Il Presidente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 24-2-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 16 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

15 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1726 Atto del _____

Importo € 1080 00

Disponibilità C.p. 1560 Bil. 14

Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Copia

Avv. Alice STURIALE
Via Risorgimento n. 135 - MESSINA
Tel/fax 090/712246
Cell. 320/7937923

27 MAG 2010

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

ATTO D'APPELLO

Nell'interesse del Comune di Mandanici, C.F. 00354630832, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Mandanici, via Roma n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto in forza della deliberazione di G.M. n. 37 del 04.05.2010, dall'avv. Alice STURIALE, C.F. STRLCA79B60F158N, presso il cui studio, in Messina, via Risorgimento n. 135, elegge domicilio,

- appellante -

CONTRO

1) DE SANTIS Costantina, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia D'ARRIGO presso il cui studio in Roccalumera Via Umberto I° n° 644 è elettivamente domiciliata,

- attore in primo grado odierno appellato -

2) Ditta Briguglio Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo BRUNETTO presso il cui studio in Santa Teresa di Riva Via Lungomare n° 125 è elettivamente domiciliata,

- convenuta in primo grado ed odierna appellata -

3) Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, via corso Cavour difesa e rappresentata dagli avv.ti Antonino CALABRO' e Paolo CRISAFI dell'Ufficio Legale di tale Ente e presso di loro ed il loro ufficio in via XXIV Maggio elettivamente domiciliata,

- convenuta in primo grado ed odierna appellata -

4) Il Geom. Orazio RAVIDA', rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo LOMBARDO presso il cui studio in Nizza di Sicilia V.le Regione Siciliana n° 44 è elettivamente domiciliato,

- terzo chiamato in causa ed odierno appellato -

AVVERSO

la sentenza n. 528/2009 emessa nel giudizio civile n° 130/C/2008 R.G. dal Giudice di Pace di Ali Terme, Avv. Placido CALABRO' il 11.12.2009,

Si NOTIFICAN
ENTRO IL
30 MAGGIO 2010
Ore 12:00

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
27/05/2010
Protocollo n°0019621/10

Mi rappresenti e
difenda l'avv. Alice
STURIALE.

Dichiaro di aver
ricevuto

l'informativa ai sensi
dell'art. 4, 3°
comma, del D.Lgs. n.
28/2010. Autorizzo il
trattamento dei dati
per l'espletamento
del mandato
difensivo ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.

La firma è vera

Alice Sturiale

2655/UC
27.05.2010

SA

1 01 11 11 11

depositata nella medesima data 11.12.2009, non notificata.

>>>>>>>

Si riepilogano brevemente i fatti.

Con atto di citazione notificato in data 26.01.2008 la Dott.ssa DE SANTIS Costantina conveniva in giudizio il Comune di Mandanici, in persona del Sindaco pro tempore, la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore e la ditta Briguglio Costruzioni s.r.l. per ivi sentire accogliere le seguenti domande: "1) Ritenere e dichiarare che i danni patiti dalla vettura Mitsubishi Pajero targata MI OP78000 di proprietà della dott.ssa De Santis si sono verificati esclusivamente per fatto, colpa, negligenza ed inosservanza delle norme vigenti in materia, dei convenuti per i motivi meglio elucidati in premessa; 2) Conseguentemente, condannare gli stessi ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice che si quantificano in € 963,00 oltre iva e oltre danno per fermo tecnico; 3) Condannare quindi i convenuti all'ulteriore indennizzo per svalutazione monetaria sulle somme liquidate oltre gli interessi legali dal di del fatto e sino al soddisfo, 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di difesa".

In data 1.04.2008 si costituiva in giudizio la Ditta Briguglio Costruzioni s.r.l., chiedendo, preliminarmente, di potere chiamare in causa e garanzia il geometra Orazio RAVIDA', progettista e direttore dei lavori, al fine di esserne garantita e manlevata in caso di condanna, e, nel merito, ritenere infondate, per quanto di ragione, le domande proposte dalla attrice nei confronti della Ditta Briguglio e, infine, condannare chi di ragione al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre C.P.A. ed I.V.A.

In data 3.04.2008 si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina chiedendo il rigetto delle domande attrici e la condanna della attrice medesima alle spese e compensi di difesa.

Il giudice di Pace adito, con ordinanza pronunciata in data 11.04.2008, autorizzava la convenuta soc. Briguglio Costruzioni s.r.l. a chiamare in causa il Geom. Orazio RAVIDA', in qualità di direttore dei Lavori relativi

“Progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio ed ambientale di c.da Spafaro e tratto di Corso Mazzullo nel centro abitato del Comune di Mandanici”.

Costituivano ritualmente in giudizio sia il Geom. Orazio RAVIDA', sia il Comune di Mandanici.

Primo chiedendo che il Giudice di Pace volesse: 1) rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice perché assolutamente infondate sia in fatto che in diritto; 2) rigettare, altresì, tutte le domande avanzate nei confronti del deducente da qualsiasi parte del giudizio ed in particolare la domanda di manleva spiegata dalla Ditta Briguglio Costruzioni; 3) condannare l'attrice o chi di ragione delle altre parti del giudizio, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio in favore del deducente.

L'Ente Pubblico, a sua volta, chiedeva:

1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Dott.ssa DE SANTIS Costantina in ordine al giudizio *de quo*; 2) in ogni caso, estromettere dal giudizio esso Comune per carenza di legittimazione passiva; 3) nel merito, rigettare la domanda attorea e condannare chi di ragione al pagamento delle spese e dei compensi di difesa.

Successivamente, con ordinanza pronunciata in data 10.10.2008, il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale del Sindaco e del Geom. Orazio RAVIDA', così come articolato dalla parte attrice all'udienza del 10.10.2008; nonché quello della attrice, così come articolato dal Comune di Mandanici.

In esito della attività istruttoria (interrogatorio formale e prova per testi) il Giudice di Pace emetteva la sentenza oggi ricorsa ed appellata per i motivi

MOTIVI

ERRONEA VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' -
INTERRUZIONE DELLO STESSO DERIVANTE DALLA
DILAZIONE DEL CANONE DI DILIGENZA DOVUTO.
ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 154 C.D.S..

Se impatto vi è stato, infatti, lo stesso è sicuramente avvenuto a causa della condotta negligente dell'attrice, odierna appellata, e, per questo, interruttiva del nesso di causalità.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è emerso chiaramente che i danni lamentati si verificavano mentre l'attrice effettuava manovra di retromarcia nell'opposto senso di marcia. Ergo, appare di tutta evidenza che in base alle norme che regolano la circolazione stradale (in particolare l'art. 154 CdS), l'attrice avrebbe dovuto "dare precedenza ai veicoli in marcia normale" nonché "assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi".

Va, inoltre, osservato che l'attrice, per come risulta chiaramente dall'interrogatorio formale e dalla prova per testi, abitava a 30 - 40 metri dal luogo in cui avvenne il postulato impatto e che la stessa aveva piena conoscenza e consapevolezza della presenza dei dissuasori.

Di tali circostanze, si ripete, ampiamente provate, il Giudice di Pace non ha tenuto minimamente conto, pervenendo così ad una sentenza erronea.

Ed infatti, in applicazione dell'art. 154 C.d.S., sopra riportato, e delle comuni norme di diligenza, prudenza e perizia, il Giudice di Pace avrebbe dovuto concludere per la insussistenza e/o l'interruzione del nesso di causalità, in considerazione della condotta colpevole della danneggiata, la quale, come detto, nonostante fosse perfettamente a conoscenza della presenza dei dissuasori, non adottava il comportamento adeguato alle circostanze fattuali. Tale condotta, pertanto, si connota per la sua contrarietà ad una norma di legge ed è pertanto inidonea a fondare una domanda risarcitoria ex art. 2043 (insidia-trabocchetto).

Ne deriva che la domanda andava integralmente rigettata.

La sentenza va, pertanto, riformata.

2) ERRONEA VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C.

Nessuna responsabilità è ravvisabile in capo al Comune, odierno

appellante, neanche ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che il nesso di causalità, anche in questa ipotesi, risulta interrotto dalla condotta colpevole della danneggiata.

Con riferimento specifico alla esclusione della responsabilità da cose in custodia si riportano le seguenti massime della Suprema Corte di Cassazione: *"In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c."* (Cass. 26 marzo 2002 n. 4308).

E ancora, più di recente, Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, chiarisce che *"L'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito"*.

Va peraltro osservato che, nel nostro ordinamento, secondo la dottrina classica, esiste un principio di autoresponsabilità, ex articolo 1227 c.c., comma 1, che impone ai danneggiati doveri di attenzione e diligenza. Quello che è certo, comunque, è che nel caso in cui il danneggiato abbia violato – come nella fattispecie – una norma comportamentale di diligenza, anche sotto il profilo della colpa generica, viene in rilievo il *"principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso* (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279). E ancora, *"Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno* (Cass. 18/01/2006 n. 832; Cass., n. 5578/2003; Cass., n. 4308/2002; Cass., n. 2231/2001; Cass., n. 4616/99) *si verifica un'ipotesi di caso fortuito, che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c."* (Cass. civ., 19 febbraio 2008, n. 4279). Recentissimamente, peraltro, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che *"La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste essenzialmente*

sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Corte di Cassazione, sez. III civile, 13 maggio 2010, n. 11592).

Ne deriva che, anche per tale aspetto, la sentenza risulta irrimediabilmente viziata da errore di diritto.

3) ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI FRA COMUNE E PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI. - ERRONEA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI.

Il Comune di Mandanici è il committente dei lavori che si assume abbiano portato al posizionamento dei dissuasori per cui è causa.

Esso, approvato il progetto tecnico-esecutivo (determina U.T.C. n. 139 del 26.10.2005) ed espletata la procedura di evidenza pubblica che portava all'individuazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori, procedeva alla stipula del contratto di appalto (14 febbraio 2006) e, successivamente, consegnava i lavori riguardanti "il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio e ambientale di contrada Spafaro e tratto di corso Mazzullo, mediante interventi volti ad esaltarne le valenze estetiche ed architettoniche" (verbale di consegna dei lavori, 20 febbraio 2006).

Il Comune di Mandanici, peraltro, nel momento in cui veniva reso edotto del fatto che il posizionamento dei dissuasori risultava difforme dal progetto, si attivava affinché chi di dovere li eliminasse.

Tale circostanza è documentalmente provata.

Il direttore dei lavori, Geom. Orazio Ravidà, dapprima contrario alla rimozione dei paletti, successivamente, stante la perdurante volontà del Comune di rispettare il progetto originario (approvato con determina n. 139 del 26.10.2005), ne ordinava la rimozione ad opera della impresa esecutrice.

Tali circostanze risultano ampiamente confermate dall'istruttoria svolta.

E' evidente, infatti, che, stante il contrasto fra il Comune (che pretendeva il rispetto del progetto originario) e il direttore dei lavori (che tale progetto non ha inteso rispettare), non può addebitarsi all'Ente alcuna responsabilità in ordine al fatto per cui è causa.

E ciò a maggior ragione se si considera che il Geom. Orazio RAVIDA', oltre ad aver redatto il progetto definitivo, è stato incaricato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7/2003, della redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo nonché della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 1 della Determinazione sindacale n. 6 del 03.05.2005) dei lavori che hanno portato al posizionamento dei dissuasori.

Non si comprende, pertanto, in base a quale norma il Giudice di Pace ha ritenuto di poter dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Geom. Orazio RAVIDA', peraltro, dallo stesso non eccepita.

A voler seguire la motivazione del Giudice, inoltre, che afferma la giurisdizione della Corte dei Conti "con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso" da parte del direttore dei lavori, si sarebbe dovuto parlare, al più, di difetto di giurisdizione, con tutto ciò che ne consegue.

Il giudice, però, nel riportare la giurisprudenza che pone a fondamento della dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in capo al direttore dei lavori, fa un generico riferimento ai "danni", non distinguendo la responsabilità civile verso i terzi dalla responsabilità nei confronti dello Stato.

Tale errore di diritto inficia irrimediabilmente la decisione adottata.

Ed infatti, l'art. 52 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (Pubblicato nella G.U. 1° agosto 1934, n. 179), che si riporta testualmente recita: "*I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra*

amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".

Ma vi è di più. Che la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado non si attagli al caso sottoposto alla sua attenzione - quanto, piuttosto, alla responsabilità amministrativa del progettista/direttore dei lavori - risulta palese leggendo la sentenza resa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 20 marzo 2008 n. 7446 (alla quale il giudice di prime cure sembra aver fatto riferimento), che afferma: "Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante da chi ha svolto sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, la Corte - dopo aver richiamato la propria costante giurisprudenza, secondo cui la giurisdizione è del giudice contabile per il direttore dei lavori, temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa, ed è del giudice ordinario per il progettista, non essendo ravvisabile un rapporto di servizio in presenza della necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione - ha affermato che la domanda nella quale il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività spetta alla giurisdizione del giudice contabile, non potendosi giungere alla scissione delle giurisdizioni, stante il trend favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione in presenza di un rapporto unitario, come è nel caso di un cumulo di incarichi da cui sorge una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione".

Sicché il giudice di prime cure sbaglia due volte: anzitutto perché non si tratta di danni cagionati all'amministrazione appaltante; in secondo luogo perché avrebbe dovuto comunque pronunciarsi nel merito della posizione del direttore dei lavori atteso che - in ogni caso - elemento imprescindibile di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti è l'esistenza di un danno arrecato all'erario che deve essere certo, attuale ed effettivo.

Ad ogni modo, si tratta, con tutta evidenza, di due piani distinti e separati: responsabilità nei confronti dello Stato, da una parte; responsabilità civile nei confronti di terzi, dall'altro.

Nel caso di specie non si versa, infatti, in un'ipotesi di danni cagionati all'amministrazione quanto, piuttosto, di danni assuntamente cagionati ad un privato. La pronuncia richiamata dal giudice di Pace, infatti, è resa in ultima istanza in una controversia nella quale un Comune agiva nei confronti di un progettista e direttore dei lavori ritenuto inadempiente al quale chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme a lui versate (quindi verteva in tema di danni cagionati all'amministrazione appaltante). Ed è nell'ambito di tale domanda risarcitoria del Comune che si afferma la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del direttore dei lavori il quale, appunto, si trova in un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. Quel rapporto di servizio, si ribadisce, che giustifica il vaglio del suo operato in capo alla Corte dei Conti (nella persona della Procura contabile) per i danni subiti dall'amministrazione. Altro è, invece, il caso in cui un privato agisca per il risarcimento del danno nell'ambito di incidente stradale.

Nella fattispecie, risulta, pertanto, evidente, l'inapplicabilità dell'art. 52, comma 1, R.D. 12.07.1934 n. 1214, con ogni conseguenza di legge.

Parimenti erronea, appare, alla luce della normativa applicabile, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, atteso che, si ripete, nella fattispecie si tratta di danni a terzi.

Anche sotto tale aspetto, la sentenza va, pertanto, riformata.

4) ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E DELLE NORME IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO TERZI.

Anche con riferimento a questo profilo la sentenza impugnata risulta erronea, illegittima e del tutto avulsa dalle risultanze processuali.

Il Comune di Mandanici, infatti, andava estromesso dal giudizio di primo grado in quanto carente di legittimazione passiva.

E ciò per almeno due motivi. Anzitutto perchè il tratto di strada sul quale si

sarebbe verificato l'impatto non è di proprietà del predetto Ente ma della Provincia.

In secondo luogo perchè all'epoca dell'asserito incidente il Comune aveva già proceduto all'affidamento in appalto dei lavori di ristrutturazione riguardanti lo slargo ad angolo con la via Roma all'Impresa Briguglio Costruzioni. E l'appaltatore, com'è noto, risponde direttamente dei danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere, anche dovuti a colpe delle persone sotto la sua sorveglianza. Ed è sempre lui che, ovviamente, risponde del mancato rispetto delle norme infortunistiche e della messa in sicurezza del cantiere anche nei confronti di terzi.

Ne deriva, pertanto, la piena responsabilità in capo all'appaltatore della gestione del cantiere durante i lavori con l'obbligo di prevenire ed evitare ogni possibile danno a terzi.

Ad abundanti deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 27 del contratto d'appalto pone a carico dell'appaltatore, oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, gli oneri e gli obblighi riguardanti la fedele esecuzione del progetto, **nonché ogni responsabilità risarcitoria nei confronti di terzi per fatti derivati dalla esecuzione dei lavori.** Per contratto, poi, egli deve anche provvedere alla recinzione con solido steccato, alla pulizia, alla manutenzione del cantiere stesso, alla sistemazione delle sue strade (in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti), nonché alla fornitura e alla manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti ai fini della sicurezza.

In ogni caso si rileva, per come è emerso dall'istruttoria svolta, nonché dai documenti prodotti (si veda la nota n. 21987 del 3.04.2008 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici e dalla lettera del Comune datata 8.04.2008), che, al momento dell'impatto, i lavori non erano stati ancora né completati né consegnati al Comune. Pertanto, in base all'art. 13 del contratto d'appalto, il quale prevede la stipula di una polizza

assicurativa per danni a terzi (ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della legge n. 109 del 1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n. 7/2002, b n.7/2003 e n. 16/2005) da parte dell'impresa, nulla può pretendersi dal Comune. Ed infatti tale articolo stabilisce che "la copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (...)".

Ma vi è di più.

L'impresa, infatti - nonostante conoscesse perfettamente le opere da eseguire atteso che essa, per come si legge nell'articolo 5 del contratto d'appalto, prima di accettare i lavori (che si impegna ad eseguire a regola d'arte ed in conformità al progetto) esaminava attentamente "tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto" - collocava i paletti sulla strada provinciale senza manifestare il suo dissenso né al committente né al direttore dei lavori.

In base all'art. 15 del contratto d'appalto, inoltre, è la stessa impresa che deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Altro che *nudus minister!*

Bisogna riportare, sul punto, recentissima e consolidata giurisprudenza: "Non sussiste corresponsabilità del committente per i danni prodotti all'appaltatore nel corso dei lavori. Il principio dell'autonomia dell'appaltatore implica invero che lo stesso deve ritenersi unico responsabile dei danni sofferti dai terzi per l'esecuzione dell'opera. Il privato danneggiato nell'esecuzione di un'opera pubblica, per ottenere il toro dei pregiudizi subiti, potrà quindi evocare in giudizio l'impresa appaltatrice e non l'ente committente. Quest'ultimo, infatti, è privo di responsabilità passiva, salvo che nei casi di "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera a un'impresa assolutamente inidonea, oppure

quando l'appaltatore nel rispetto di patti contrattuali sia stato semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive" (Cassazione civile, sez. III, 23 aprile 2008, n. 10588).

5) ERRONEO RICONOSCIMENTO DEL DANNO DA FERMO TECNICO NON SUPPORTATO DA ALCUNA PROVA

Il giudice, poi, liquida in via equitativa il danno da fermo tecnico senza che fosse stato provato che la vettura in questione veniva utilizzata per andare al lavoro. Si contesta, quindi, anche questo punto della sentenza.

ISTANZA DI INIBITORIA

Alla luce della palese fondatezza dell'appello proposto, sussistono, con ogni evidenza, gravi motivi per sospendere la esecutività della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., atteso che al Comune di Mandanici non può addossarsi un danno cui non solo non ha dato causa, ma al cui verificarsi è assolutamente estraneo per i motivi sopra indicati.

Quanto sopra esposto, il comune di Mandanici, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

- La Dott.ssa DE SANTIS, elettivamente domiciliata in Roccalumera (ME), via Umberto I, n. 644, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Maria Pia D'ARRIGO;
- La Ditta Briguglio Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva, Via Lungomare n° 125, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Gianfilippo BRUNETTO;
- La Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio, presso l'Ufficio Legale, nella persona degli avv.ti Antonino CALABRO' e Paolo CRISAFI;
- Il Geom. Orazio RAVIDA', elettivamente domiciliato in Nizza di Sicilia V.le Regione Siciliana n° 44, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Carmelo LOMBARDO;

a comparire dinanzi al Tribunale civile di Messina, sezione e giudice designandi, per l'udienza del 18.10.2010, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:

- 1) in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
- 2) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Mandanici;
- 3) nel merito, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
- 4) in ogni caso, ritenere e dichiarare che l'asserito incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'attrice;
- 5) ritenere e dichiarare, inoltre, nella remota ipotesi in cui il Giudice dovesse concludere per l'accoglimento della domanda attorea, che il Comune di Mandanici debba essere garantito e manlevato (e/o rimborsato) da ogni responsabilità (con conseguente esborso per sorte, interessi e spese) che invece, *ex contractu*, grava sull'impresa e sul direttore dei lavori.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.

Si dichiara ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02 che il valore della causa è di Euro 627,80

Si producono:

- 1) copia autentica sentenza impugnata,
- 2) delibera di giunta n. 37 del 04.05.2010,
- 3) fascicolo di parte di primo grado.

Messina, 21.05.2010

(avv. Alice STURIALE)
Alice Sturiale


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti. Io qui sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Messina ho notificato e dato copia del sopra trascritto atto di citazione in appello alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, via corso Cavour, presso l'Ufficio Legale di tale Ente, nella persona dei funzionari avv.ti Antonino CALABRO' e Paolo CRISAFI e in via XXIV Maggio mediante consegna a mani

del' ufefoto
Antonino Calabro
il 27/5/2010

Messina

UFFICIO LEGALE
TRIBUNALE GIUDIZIARIO
MESSINA



1865

27.57

24 MAR 20